



COMUNE DI CABELLA LIGURE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Regolamento Comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2020

Sommario

Art.	Descrizione
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto e finalità.
TITOLO II – CREMAZIONE CAPO II - CREMAZIONE	
2	La cremazione.
3	Crematori.
4	Feretri per la Cremazione.
5	Identità delle ceneri.
6	Le urne cinerarie.
7	Consegna e trasporto dell'urna cineraria.
8	Destinazione delle ceneri.
9	Cinerario comune.
10	Senso comunitario della morte.
11	Affidamento delle ceneri.
12	Dispersione delle ceneri.
13	Registro della manifestazione di volontà alla cremazione.
TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	
14	Modulistica.
15	Imposta di Bollo.
CAPO II - NORME TRANSITORIE - SANZIONI - TARIFFE E CANONI - DISPOSIZIONI FINALI	
16	Tutela dei dati personali.
17	Abrogazione precedenti disposizioni.
18	Rinvio dinamico.
19	Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri in conformità ed integrazione della seguente normativa statale e regionale di cui

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

c) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alla legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione ceneri";

f) alla legge regionale 1° marzo 2019, n. 8.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

g) alla deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2009, n. 12 – 11061 avente per oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31 ottobre 2007, n. 20"; la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale;

h) al decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 7/R del 08/08/2012 avente per oggetto "Regolamento in materia di attività funebre e servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 03/08/2011 n. 15 (disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);

i) al vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.05.1991 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II - CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE

Articolo 2 – La cremazione.

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall' ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere può essere rilasciata quando la domanda sia corredata dal certificato in carta libera redatto da medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, nel caso di morte sospetta o improvvisa segnalata all'autorità giudiziaria, il relativo nulla osta alla cremazione rilasciato dalla stessa autorità giudiziaria.

5. È autorizzata la cremazione dei cadaveri portatori di protesi elettroalimentate anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

6. La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente comporta responsabilità, anche in solido, dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

8. Tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni possono essere annotate su apposito registro a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile.

9. Quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/1990, oltre alla cremazione dei cadaveri si può procedere alla cremazione:

a) delle ossa e/o i resti mortali rinvenute in occasione di esumazioni ordinarie trascorsi 10 anni dall'inumazione o da estumulazioni trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione possono essere cremati su volontà espressa dagli aventi diritto come individuati dal precedente articolo, previa autorizzazione del Responsabile del servizio competente del Comune in cui sono stati inumati o tumulati; In caso di irreperibilità degli aventi diritto si procede alla cremazione d'ufficio dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del comune e all'ingresso del cimitero. In caso di cremazione d'ufficio le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

b) delle ossa contenute nell'ossario comune.

La cremazione delle ossa contenute in ossario comune è disposta dal Responsabile dei Servizi cimiteriali dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del comune e all'ingresso del cimitero

Le ceneri derivanti da detta cremazione vengono ricollocate nel cinerario comune del cimitero di tumulazione.

Articolo 3 – Crematori.

1. **Per i comuni privi di crematorio** Nel territorio comunale non è presente l'impianto crematorio, per tanto tutte le operazioni di cremazione avvengono presso gli impianti di cremazione messi a disposizione da altri enti.

2. **Per i comuni che intendono costruire un crematorio** L'impianto di cremazione dovrà essere costruito nell'ambito del perimetro del cimitero comunale secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente. I comuni possono associarsi per la costruzione di impianti di cremazione. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. È vietato l'uso di crematori mobili.

Articolo 4 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. L'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

3. Sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale biodegradabile, al fine di ridurre i tempi e le emissioni inquinanti.

Articolo 5 – Identità delle ceneri.

1. I soggetti gestori degli impianti di cremazione, al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri e la loro giusta correlazione con il cadavere, i resti mortali o le ossa d'origine adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione terminata.

Articolo 6 – Le urne cinerarie.

1. Le urne destinate alla conservazione delle ceneri devono essere realizzate con materiali non deperibili e tali da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa.

2. Le urne cinerarie possono contenere le ceneri di una sola persona la cui identificazione è verificabile dalla targhetta esterna riportante il nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 7 – Consegna e trasporto dell'urna cineraria.

1. L'urna contenente le ceneri, ermeticamente chiusa e con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, viene consegnata dal gestore dell'impianto crematorio al fine dell'affidamento e/o della dispersione delle ceneri, all'avente diritto.

2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, così come modificata dall'art. 51 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

6. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

8. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;

c) di aver adempiuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;

e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal Comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;

f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.

9. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;

b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;

c) di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto ad alcuna norma precauzionale igienico sanitaria.

Articolo 8 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate presso il cimitero di destinazione nelle celle;
 - b) tumulate in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di tre tumulazioni;
 - c) conservate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;
 - d) interrate nell'area cimiteriale a ciò destinata, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate con materiali deperibili;
 - e) affidate per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata;
 - f) le ceneri derivanti da tumulazione o esumazione possono essere trasferite per analoghe destinazioni anche in cimiteri diversi da quello di originaria tumulazione o inumazione;
 - g) disperse nei luoghi individuati dal presente regolamento.
2. La tumulazione in località differente dal cimitero è autorizzata, dalla struttura competente della Direzione Sanità della regione, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 12-11061.

Articolo 9 – Cinerario comune.

1. In ogni cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
2. Il cinerario comune deve essere costruito in modo che le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 10 – Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

Articolo 11 – Affidamento delle ceneri.

1. L'affidamento dell'urna contenenti le ceneri è subordinata alla volontà del defunto e può essere manifestata:
 - a) con disposizione testamentaria;
 - b) con dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) con una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
2. Affidatario dell'urna può essere qualunque familiare, parente, convivente o associazione o ente, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati espressamente liberamente scelta dal defunto.

3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

4. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero.

5. Può essere autorizzato anche l'affido di urne di ceneri già tumulate presso il cimitero e di quelle derivanti da cremazione di resti mortali o ossa derivanti da estumulazioni o inumazioni.

6. Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, l'affidatario deve presentare istanza nella quale devono essere obbligatoriamente indicati:

a) cognome e Nome e dati anagrafici del richiedente;

b) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;

c) luogo e modalità di conservazione;

d) accettazione di possibili controlli da parte dell'amministrazione comunale;

e) dichiarazione di conoscenza delle normativa vigente in materia di conservazione delle ceneri;

f) la conoscenza della possibilità di trasferire le ceneri presso il cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla;

g) L'obbligo di informare preventivamente l'eventuale variazione del luogo di conservazione dell'urna.

7. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso previo nulla osta del Comune dove verranno conservate le ceneri

8. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

9. L'autorizzazione all'affido di urna cineraria relativa a ceneri già tumulate presso il cimitero o derivante da cremazione di resti mortali o ossa prodotti da estumulazione o esumazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di tumulazione, previo nulla osta del Comune dove verranno conservate le ceneri, nel caso si tratti di Comune diverso da quello di tumulazione.

10. L'urna può essere conservata presso l'abitazione di residenza dell'affidatario o presso l'abitazione di domicilio.

11. L'urna deve essere riposta in apposita nicchia muraria o armadio fissato al pavimento o al muro idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.

12. L'urna deve essere custodita dall'affidatario con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

13. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento.

14. Le variazioni inerenti al luogo o al soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

15. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14 del presente articolo.

16. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi decidano di recedere dall'affidamento e dell'urna possono provvedere alla:

a) tumulazione presso il cimitero di destinazione in cellette - ossario, in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di tre tumulazioni;

b) conservazione presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;

c) interrimento nell'area cimiteriale a ciò destinata, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate con materiali deperibili.

17. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia anche degli altri affidatari

18. In caso di disaccordi tra gli aventi diritto l'urna è temporaneamente depositata presso il locale di deposito del cimitero. Trascorsi 60 giorni le ceneri vengo depositate presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva.

19. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

20. Il personale comunale, appositamente incaricato può procedere anche a controlli periodici, sulle corrette modalità di conservazione e sull'effettiva collocazione dell'urna.

21. In caso di violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

22. Presso gli uffici comunali può essere predisposto apposito registro cimiteriale nel quale possono essere annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

Articolo 12 – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto e può essere manifestata:

- a) con disposizione testamentaria, atto scritto o attestazione del defunto;
- b) con dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma 3;
- c) con una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

2. Le disposizioni di cui ai punto a) del precedente comma sono nulle in caso di dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quale delle predette dichiarazioni.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà alla dispersione. In mancanza di indicazione da parte del defunto sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5. L'incaricato alla dispersione è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

7. La richiesta di dispersione deve essere presentata con apposita domanda corredata dalla documentazione idonea a comprovare la volontà del defunto ad essere disperso e la giusta localizzazione del luogo di dispersione. E' ammessa anche la documentazione cartografica o fotografica. In caso di dispersione in mare o in aree private è necessaria l'autorizzazione scritta rispettivamente o dell'autorità demaniale o del proprietario dell'area.

8. Le aree individuate per la dispersione nel territorio comunale sono:

a) **all'interno del cimitero del capoluogo**, nell'area appositamente individuata con deliberazione della Giunta comunale;

b) **in natura** e precisamente:

1) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

2) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

3) nei fiumi;

4) in mare previa autorizzazione scritta dell'autorità demaniale;

5) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

6) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

c) **in aree private**: all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

9. La dispersione in ogni caso è vietata:

a) in tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falde o pozzi destinate al consumo umano;

b) nei centri abitati come definiti come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della Strada";

c) nelle aree demaniali naturali o soggette a particolari forme di tutela;

d) nei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non equiparabili a fiumi o laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001;

e) in mare nei tratti durante l'effettuazione dei campionamenti per l'idoneità della balneazione;

f) in edifici o altri luoghi chiusi ad esclusione dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

10. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

11. In caso di mancanza dell'indicazione del luogo di dispersione lo stesso è scelto dall'incaricato alla dispersione. In assenza di scelta dell'indicazione del luogo di dispersione, decorsi 90 giorni le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

12. La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 90 gironi dalla consegna dell'urna cineraria.

13. L'autorizzazione alla dispersione è concessa dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso. Può essere autorizzata la dispersione anche in comune diverso da quello di decesso previo nulla osta del Comune di dispersione. Per l'autorizzazione alla dispersione all'estero è necessario il nulla osta del consolato straniero in Italia.

14. Presso gli uffici comunali può essere predisposto apposito registro cimiteriale nel quale vengono annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e il nominativo dell'incaricato alla dispersione.

Articolo 13– Registro della manifestazione destinazione ceneri.

1. Presso l'ufficio (indicare l'ufficio competente) può essere istituito un registro in cui sono annotate le modalità con cui il richiedente ha stabilito la destinazione delle proprie ceneri.

2. La volontà di cui al comma 1 dovrà essere espressa secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile.

3. Il richiedente potrà richiedere, per iscritto in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dal registro dell'annotazioni di cui al commi 1 e la restituzione dell'atto depositato di cui al comma 2.

TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14 – Modulistica.

1. La relativa modulistica per l'espletamento delle procedure relative alla cremazione, dispersione ed affidamento previste dal presente regolamento, predisposta del Responsabile dei servizi cimiteriali sarà pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 15 – Imposta di Bollo.

1. Tutte le istanze e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura vigente.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - SANZIONI - TARIFFE E CANONI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune effettuerà il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della dignità delle persone fisiche in conformità a quanto prescritto nel D. LGS. 30/06/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 17 – Abrogazione precedenti disposizioni.

1. Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 18 – Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia mortuaria.

Articolo 19 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.